



## IL RETTORE

VISTA	La legge 240/2010;
VISTO	l'art. 20, comma 3 del vigente Statuto, che dispone la composizione del Consiglio di Amministrazione prevedendo, tra l'altro, cinque componenti appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, di cui tre espressione della componente accademica e due espressione della componente tecnico-amministrativa;
VISTI	i vigenti regolamenti elettorali;
CONSIDERATA	la necessità di provvedere alla individuazione di una rosa di candidati tra i quali procedere alla designazione dei cinque componenti di cui all'art. 20, comma 3, lett. b) dello Statuto, per il triennio accademico 2019/2022;
VISTO	il cronoprogramma delle attività elettorali, approvato dal Senato Accademico nella seduta del 9.07.2019, il quale prevede, tra l'altro, che le consultazioni si svolgano nel periodo 4 - 8.11.2019;
SENTITO	il Direttore Generale:

## DECRETA

**Art. 1 - Sono indette le consultazioni per l'individuazione di una rosa di candidati da designare in qualità di rappresentanti della componente accademica nel Consiglio di Amministrazione.**

### 1. Hanno diritto al voto:

- 1.1) i professori di prima fascia:** professori ordinari, straordinari e fuori ruolo, anche se in regime di aspettativa obbligatoria di cui agli artt. 12, 13, 14 e 17 del D.P.R. 382/80;
- 2.1) i professori di seconda fascia:** professori associati (confermati e non confermati) anche se in regime di aspettativa obbligatoria di cui agli artt. 12, 13, 14 e 17 del DPR 382/80,  
**2.2)** incaricati stabilizzati ai sensi dell'art. 4 del D.L. 1.10.1973 n. 580 convertito nella legge 30.11.1973 n. 766 e successive modificazioni;
- 3.1) i ricercatori e personale di ruolo equiparato ai sensi del DPR 382/80, della L. 341/90 e della L. 370/99:** ricercatori, anche a tempo determinato, e personale equiparato ai sensi del D.P.R. 382/80, della I. n. 341/90 e della I. n. 370/99, anche se in regime di aspettativa obbligatoria di cui agli artt. 12, 13, 14 e 17 del D.P.R. 382/80;  
**3.2)** assistenti del ruolo ad esaurimento.

### 2. Non hanno diritto al voto i docenti che:

- si trovino sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente dal servizio in pendenza di procedimento penale.
- abbiano riportato un giudizio negativo nell'attività didattica, validato dal Nucleo di valutazione di Ateneo, nell'ultima valutazione disponibile agli atti;
- si trovino, nel triennio solare precedente le elezioni, nella condizione di non aver conferito alcun prodotto della ricerca, delle tipologie ammissibili per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale, al Catalogo di Ricerca di Ateneo, in relazione al Settore concorsuale di appartenenza.

### 3. Sono designabili i docenti delle categorie di cui ai punti 1.1), 2.1) e 3.1) dell'articolo 1, i quali:

- a)** presentino la propria candidatura, che deve essere validata dal Senato Accademico sulla base documentata del possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale.
  - a1) La comprovata competenza in campo gestionale può essere desunta dalla partecipazione, in qualità di componente al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, alla Giunta di Facoltà o di Dipartimento, ovvero come Presidente o Coordinatore di Corsi di Studio, oppure di requisiti analoghi conseguiti nell'ambito di altri Enti pubblici e soggetti privati. La comprovata competenza in campo gestionale deve essere dimostrata in funzione di esperienze svoltesi per almeno un triennio negli ultimi 10 anni.
  - a2) L'esperienza professionale di alto livello può essere desunta dall'iscrizione ad Albi, Ordini ed Elenchi professionali pubblicamente riconosciuti, per almeno un quinquennio senza interruzione.

